

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DA SELLA ITALIANO

Art. 1

Ai sensi dell'art.3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale, il libro genealogico del Cavallo da sella italiano già istituito con D.M. del 15.6.1973 presso L'ex Ente Nazionale Cavallo Italiano (ENCI), è gestito dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) ente di diritto pubblico, ed è regolato dal presente disciplinare, in armonia con la normativa dell'Unione europea.

Art. 2

Organizzazione del libro genealogico

Il libro genealogico rappresenta lo strumento per lo svolgimento dell'azione di miglioramento del Cavallo da sella italiano ed ha, pertanto, la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, l'attività selettiva, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.

Le attività del libro genealogico sono svolte con le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3

Allo svolgimento delle attività del libro genealogico provvede U.N.I.R.E. con:

- la Commissione tecnica centrale (C.T.C.);
- l'Ufficio centrale del libro genealogico (U.C.);
- il Corpo degli esperti.

Art. 4 (modificato con D.M. n. 24395 del 28.10.2004)

1. La C.T.C. del libro genealogico:

- a) studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento delle razze considerate nell'ambito del cavallo da sella italiano e propone eventuali modifiche al presente disciplinare;
- b) formula le norme tecniche di applicazione del presente disciplinare.

2. La C.T.C. è nominata dall'UNIRE ed è composta da:

- a) il Segretario Generale dell'UNIRE o suo delegato;
- b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - servizi zootecnici - nominato dallo stesso Ministero;
- c) un veterinario del Ministero della salute - servizi veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
- d) tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli assessorati per l'agricoltura delle Regioni con la maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico, facendo comunque salva la partecipazione di almeno un rappresentante rispettivamente per l'Italia settentrionale, l'Italia centrale, l'Italia meridionale ed insulare;
- e) il coordinatore nazionale del corpo degli esperti;
- f) due tecnici del settore, nominati dall'UNIRE;
- g) tre allevatori, designati dalle Associazioni Nazionali degli allevatori delle razze considerate con personalità giuridica riconosciuta;
- h) tre esperti di zootecnia nominati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulla base di una rosa di nominativi segnalati dall'UNIRE.

3. Partecipa con diritto di voto alle riunioni della C.T.C. il funzionario del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.

4. La Commissione elegge il Presidente ed il Vice Presidente.
5. Il dirigente dell'UNIRE preposto all'U.C. svolge le funzioni di segretario.
6. I componenti della C.T.C. restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
7. La C.T.C. può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.
8. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della C.T.C. può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della C.T.C. stessa.

9. La convocazione della C.T.C. è fatta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data della riunione.
10. Le riunioni della C.T.C. sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
11. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente.
12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale quello del Presidente.

13. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

L'U.C. provvede:

- a) ad espletare i compiti e le attività relativi al funzionamento del libro genealogico;
 - b) a compilare ed aggiornare i moduli e gli schedari;
 - c) ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo quanto previsto dalle norme tecniche;
 - d) a rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare.
- Responsabile dell'attività dell'U.C. e dell'applicazione del disciplinare delle norme tecniche e delle delibere della C.T.C. è il Direttore dell'U.N.I.R.E.

Art. 6

Il Corpo degli esperti è retto da apposito disciplinare predisposto dall'U.C., su conforme parere dalla C.T.C. ed approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ed è formato da ispettori ed esperti.

Il Corpo degli esperti è composto da tecnici specializzati in ippicoltura iscritti in appositi albi istituiti dall'U.N.I.R.E..

Nell'ambito del Corpo degli esperti l'U.C. nomina i giudici per le valutazioni di cui all'art. 16 e per la valutazione di puledri e cavalli partecipanti a rassegne, mostre e concorsi, ufficialmente riconosciuti dall'U.N.I.R.E.

Art. 7

Iscrizione al libro genealogico

Il libro genealogico è costituito dalle seguenti sezioni:

- I Sezione: Cavallo arabo;
- II Sezione: Cavallo anglo-arabo;
- III Sezione: Sella Italiano.

I) La prima sezione comprende i cavalli arabi ed è divisa in due sottosezioni:

- A. Puro sangue arabo (p.s.a.): comprende i soggetti con genealogie e requisiti rispondenti ai criteri stabiliti dalla World Arabian Horse Organization (W.A.H.O.);
- B. Puro sangue orientale (p.s.o.): comprende i cavalli provenienti dalle zone di origine del cavallo orientale.

II) La seconda sezione comprende i cavalli anglo-arabi ed è divisa in tre sottosezioni:

- A. cavalli con genotipo interamente derivante da ascendenti Puro sangue inglese (p.s.i.) iscritti al pertinente libro genealogico e p.s.a. iscritti alla sezione I sottosezione A) e loro meticci;
- B. cavalli con genotipo derivante per almeno 15/16 da p.s.i. iscritti al pertinente libro genealogico e p.s.a.

iscritti alla sezione I sottosezione A) e loro meticci. La restante frazione di 1/16 di genotipo, ovvero 2/32, deve provenire da ascendenti noti a fondo orientale;

- C. altri cavalli con genotipo interamente derivante da ascendenti puro sangue inglese (p.s.i.) iscritti al pertinente libro genealogico e da cavalli arabi iscritti alla sezione I.

Nelle sottosezioni A e B i soggetti con percentuale di sangue arabo inferiore al 25% vengono definiti "Anglo-arabo di complemento" e tale loro condizione deve essere evidenziata in tutti i documenti ufficiali.

- III) La terza sezione comprende i cavalli di razza sella italiano, razza sintetica sviluppatasi nel tempo a partire dalle tradizionali popolazioni italiane di cavalli da Sella rinsanguate da scambi con analoghe popolazioni estere e da riproduttori delle razze puro sangue inglese, arabo e anglo arabo.

Sono pertanto iscrivibili alla III sezione:

- A) soggetti nati dall'incrocio tra stalloni Sella italiano iscritti al Registro ordinario fattrici e stalloni ovvero al Registro supplementare fattrici e stalloni (art.12) con fattrici delle razze Maremmano, Salernitano, Persano, Puro Sangue Inglese, Arabo (Sez.I) e Anglo Arabo (Sez.II) iscritte ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;
- B) soggetti nati dall'incrocio tra fattrici Sella italiano iscritte al Registro ordinario fattrici e stalloni, ovvero al Registro supplementare fattrici e stalloni, con stalloni delle razze Maremmano, Salernitano, Persano e Anglo arabo (Sez.II) iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici e che abbiano superato con esito positivo le valutazioni genetiche previste dal disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione degli stalloni di razza Sella italiano;
- C) tra fattrici Sella italiano iscritte al Registro ordinario fattrici e stalloni, ovvero al Registro supplementare fattrici e stalloni e stalloni Puro sangue inglese iscritti al Repertorio stalloni;
- D) soggetti nati da genitori iscritti alla III Sezione.

Sono iscritti alla corrispondente sezione del libro genealogico italiano i cavalli provenienti da Paesi membri della U.E., nonché da paesi terzi i cui libri genealogici siano stati riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali. In tal caso, l'individuazione della sezione di iscrizione del prodotto al libro genealogico italiano, tiene conto anche della sezione del libro genealogico estero in cui è iscritto il genitore straniero.

Art. 8

E' istituito l'Albo degli allevatori al quale possono chiedere di essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di allevamento di fattrici iscritte al libro genealogico del Cavallo da sella italiano e adibite alla riproduzione.

L'albo degli allevatori è diviso in due sezioni:

- Sezione A: comprende le persone fisiche e giuridiche titolari di imprese agricole site sul territorio italiano e proprietarie delle fattrici;
- Sezione B: comprende altre persone fisiche e giuridiche proprietarie delle fattrici;

L'iscrizione all'Albo degli allevatori è richiesta, per iscritto, all'U.C. dagli allevatori interessati. Essi devono includere nella domanda i loro dati anagrafici e fiscali nonché, se del caso, il certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa agricola al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi delle Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.

Possano essere iscritti gli allevatori che:

- a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal Libro genealogico;
- b) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine e all'organizzazione del Libro genealogico del Cavallo da sella italiano;
- c) siano sottoposti ai controlli previsti dalla normativa sanitaria.

Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'U.C.. L'allevatore per il quale l'U.C. non abbia dato parere favorevole all'iscrizione può presentare ricorso alla C.T.C. del libro genealogico. L'U.C. provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione all'Albo degli allevatori nonché degli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni. I dati anagrafici e fiscali completi dei proprietari diversi dagli allevatori e pervenuti all'U.C. a seguito dei passaggi di proprietà vengono registrati nell'apposito Registro dei proprietari.

Art. 9

Ciascuna sezione del libro genealogico si articola in:

- registro supplementare puledri;
- registro ordinario fattrici e stalloni;
- registro supplementare fattrici e stalloni;
- registro produzione comune.

Art. 10

Al Registro supplementare puledri possono essere iscritti solo soggetti i cui 14 ascendenti fino alla terza generazione risultino iscritti al libro genealogico italiano o ad un libro genealogico estero riconosciuto.

Il Registro supplementare puledri è composto da due parti:

- PARTE A: vengono registrati i prodotti di genitori entrambi iscritti al Registro ordinario fattrici e stalloni. Per la sezione I, sottosezione A, puro sangue arabo, gli ascendenti iscritti in un'equivalente sezione di un libro genealogico estero sono equiparati ai riproduttori italiani.
- PARTE B: vengono registrati i prodotti di genitori entrambi iscritti al Registro supplementare fattrici e stalloni o a libri genealogici esteri riconosciuti, nonché i prodotti di un genitore iscritto a detti registri e l'altro iscritto al registro ordinario fattrici e stalloni.

La Parte B) del Registro supplementare puledri non è attiva per la sezione I, sottosezione A) (p.s.a.).

Art. 11

Al Registro ordinario fattrici e stalloni vengono iscritti i soggetti provenienti dal Registro supplementare puledri, Parte A, che abbiano raggiunto almeno 36 mesi di età, che abbiano superato la valutazione morfologica di cui al successivo art.16, e che siano in possesso dei requisiti previsti dalle Norme tecniche di selezione.

Per la Sezione I, sottosezione A) (p.s.a.), vengono altresì iscritti al Registro ordinario fattrici e stalloni i soggetti provenienti da analoga sezione di libri genealogici esteri riconosciuti.

Fatta eccezione per la sezione I, sottosezione A) (p.s.a.), possono essere iscritti al Registro ordinario fattrici e stalloni i soggetti iscritti ai registri supplementari che abbiano superato nei modi previsti le valutazioni genetiche definite dalle apposite Norme tecniche.

Art. 12

Al Registro supplementare fattrici e stalloni vengono iscritti i soggetti provenienti dal Registro supplementare puledri, Parte B, che abbiano raggiunto almeno i 36 mesi di età, che abbiano superato la valutazione morfologica di cui al successivo art. 16 e che siano in possesso dei requisiti previsti dalle Norme tecniche di selezione.

Vengono altresì iscritti al Registro supplementare fattrici e stalloni i soggetti provenienti da libri genealogici esteri riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche e i cui 14 ascendenti fino alla terza generazione

siano stati egualmente iscritti.

Possono essere iscritte al Registro supplementare fattrici e stalloni le femmine iscritte al Registro produzione comune in possesso dei requisiti previsti dalle Norme tecniche di selezione purché figlie di stalloni iscritti al Registro ordinario fattrici e stalloni e i cui sette ascendenti in linea materna fino alla terza generazione risultino iscritti al libro genealogico, che abbiano raggiunto almeno i 36 mesi di età e che abbiano superato la visita morfologica di cui al successivo art. 16.

Il registro supplementare fattrici e stalloni non è attivo per la sezione I, sottosezione A) (p.s.a.)

Art. 13

Al Registro produzione comune vengono iscritti i soggetti che, pur presentando caratteristiche sufficienti per una loro attribuzione ad una delle sezioni di cui all'art.7, non hanno tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione negli altri registri di cui all'art. 11.

I maschi iscritti al Registro produzione comune non possono essere abilitati alla riproduzione. Il Registro produzione comune non è attivo per la sezione I, sottosezione A) (p.s.a.).

Art. 14

Gli allevatori iscritti all'Albo degli allevatori sono tenuti a comunicare all'U.C. tutte le nascite, acquisti, morti, vendite e furti di soggetti iscritti.

Le comunicazioni vanno effettuate mediante telegramma, raccomandata A.R. o mediante altro mezzo indicato dall'U.C. entro 30 giorni dall'evento, indicando la data dell'evento ed il numero di iscrizione del soggetto.

Nella denuncia di nascita vanno indicati il sesso, la descrizione del mantello, eventuali segni particolari, la data di nascita del redo e i numeri di iscrizione dei genitori. Va inoltre indicato l'indirizzo completo dell'allevamento in cui è avvenuta la nascita.

Art. 15

L'identificazione dei soggetti nuovi nati viene effettuata dai veterinari incaricati dall'Ufficio Centrale entro 120 giorni dalla data di nascita; l'identificazione dei soggetti importati e dei quali viene richiesta l'iscrizione al libro genealogico viene effettuata da un membro del Corpo esperti entro 180 giorni dalla data di importazione. In tali occasioni si potrà provvedere all'apposizione di un marchio o altro strumento di identificazione approvato dalla C.T.C..

Art. 16

L'iscrizione ai Registri fattrici e stalloni delle femmine iscritte al Registro supplementare puledri nonché delle femmine iscritte al Registro di produzione comune in possesso dei requisiti previsti all'art.12 presuppone il superamento della valutazione morfologica effettuata nell'ambito dei raduni indetti ogni anno dall'U.C..

Detta valutazione è condotta da un membro del Corpo degli esperti nominato dall'U.C. sentito il coordinatore nazionale degli esperti.

La valutazione per l'iscrizione degli stalloni è condotta da una terna di Esperti di cui almeno uno Ispettore.

Art. 17

L'iscrizione al registro produzione comune è ammessa per le sezioni II e III. Possono esservi iscritti:

1. I soggetti nati in Italia non iscritti al libro genealogico che abbiano superato con esito positivo una valutazione morfologica effettuata all'età minima di 24 mesi nell'ambito dei raduni indetti dall'Ufficio Centrale;

2. I soggetti già iscritti al libro genealogico e poi esclusi dai registri ordinari o supplementari per motivi tecnici-regolamentari, comunque in possesso di una valutazione morfologica effettuata nell'ambito dei raduni indetti dall'Ufficio Centrale;
3. I soggetti figli di fattrici iscritte al registro produzione comune e di stalloni iscritti al registro ordinario fattrici e stalloni ovvero al registro supplementare fattrici e stalloni."

Art. 18

Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei puledri, stalloni e fattrici, nonché al fine di verificare l'ascendenza dichiarata per un soggetto iscritto, l'U.C. potrà in un qualunque momento effettuare prelievi di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla C.T.C..

Art. 19

L'Ufficio centrale procede alla radiazione degli stalloni iscritti ai Registri fattrici e stalloni per i quali le valutazioni genetiche condotte secondo le apposite Norme tecniche abbiano dato esito negativo.

Art. 20

Su richiesta scritta del proprietario, e previo ritiro del certificato di nascita e origine, già eventualmente rilasciato per lo stesso soggetto, viene rilasciato il certificato genealogico per i soggetti iscritti al Registro ordinario fattrici e stalloni, al Registro supplementare fattrici e stalloni e al Registro supplementare puledri.

Per i soggetti iscritti al Registro produzione comune il certificato genealogico non può riportare gli estremi di eventuali ascendenti noti oltre i genitori.

Sul certificato genealogico vengono riportati il nome del primo allevatore e progressivamente i nomi degli eventuali successivi proprietari che ne facciano richiesta scritta. Possono essere riportati sui certificati genealogici solo nominativi compresi nell'Albo degli allevatori o nel Registro dei proprietari di cui all'Art.8.

Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo certificato genealogico. Su richiesta scritta e motivata dell'ultimo proprietario registrato l'U.C. potrà rilasciare un secondo certificato genealogico sul quale verrà stampata in evidenza la parola 'DUPLICATO'.

Il certificato genealogico accompagna il documento di identificazione degli equini (passaporto), previsto dalle direttive CEE n. 426/1990 e n. 427/1990 e dalle decisioni CE n. 623/1993 e n. 68/2000 e rilasciato con le stesse modalità.

Art. 21

Valutazioni genetiche

Alle valutazioni genetiche dei riproduttori provvede l'UNIRE secondo le modalità previste da appositi disciplinari.

Art. 22
Manifestazioni ufficiali del libro genealogico

Le mostre, i concorsi e le eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i cavalli iscritti alle tre sezioni del libro genealogico dovranno essere organizzate secondo l'apposito disciplinare predisposto dall'U.C. su conforme parere della C.T.C. ed approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 23
Obblighi degli allevatori e funzionamento del libro genealogico

L'allevatore iscritto all'Albo degli allevatori di cui all'art.8 si impegna:

- a) ad osservare il presente disciplinare, le norme tecniche di selezione, nonché le disposizioni impartite dall'U.C. per il funzionamento del libro;
- b) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei documenti di identificazione impartite dall'U.C.;
- c) a fornire agli organi competenti del libro genealogico ogni chiarimento e notizia riguardante soggetti iscritti.

Art. 24

Per infrazioni alle norme del presente disciplinare, l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti:

- 1) sanzione amministrativa;
- 2) ammonimento;
- 3) annullamento dell'iscrizione di determinati soggetti;
- 4) sospensione dal libro genealogico;
- 5) radiazione dal libro genealogico;
- 6) denuncia all'Autorità giudiziaria per sospetta frode

I provvedimenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono adottati dall'U.C.; i provvedimenti di cui ai punti 5) e 6) sono adottati dal Consiglio di amministrazione dell'U.N.I.R.E..

I provvedimenti sanzionatori sono adottati in relazione alla gravità dell'infrazione e non necessariamente nell'ordine indicato.

Art. 25

Al funzionamento del libro genealogico si provvede con quote contributive versate dall'U.N.I.R.E., con proventi derivanti dal rilascio dei certificati genealogici di iscrizione, con contributi statali o regionali, nonché con altri eventuali proventi.

Art. 26

Disposizioni generali

Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art. 27

Le modifiche al presente disciplinare, d'iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali, o proposte dall'U.N.I.R.E. su conforme parere della C.T.C., entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

**DISCIPLINARE PER LE PROVE DI VALUTAZIONE GENETICA IN STAZIONE
DEGLI STALLONI DI RAZZA SELLA ITALIANO E ANGLO-ARABO**

Art. 1

L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) organizza e cura lo svolgimento delle prove in stazione (Centro Genetico) per la valutazione dei riproduttori maschi, provvedendo all'elaborazione dei dati raccolti ed alla pubblicazione dei risultati.

Art. 2

Il controllo in stazione (Prova di performance) ha come fine quello di stabilire il valore genetico di un riproduttore maschio sulla base delle sue prestazioni produttive confrontate con quelle di un gruppo di contemporanei.

Art. 3

I soggetti iscritti alla II e III Sezione del libro genealogico del Cavallo da sella italiano sono sottoposti a prove in stazione e vengono valutati per:

- a) attenzione ed ubbidienza;
- b) emotività;
- c) impegni sul salto;
- d) plasticità dei movimenti;
- e) impulso spontaneo;
- g) capacità di rendimento e resistenza.

Art. 4

Possono essere ammessi al Centro genetico unicamente i soggetti iscritti al Registro puledri e le cui madri sono in possesso dei requisiti genealogici richiesti per l'iscrizione al registro supplementare fattrici e stalloni.

Possono essere altresì ammessi alle prove in stazione puledri maschi delle razze Maremmano, Salernitano, Persano e Anglo- Araba iscritti ai relativi libri genealogici e registri anagrafici.

Art. 5

I soggetti da sottoporre a prova in stazione presso il Centro genetico, nel numero stabilito ogni anno dalla Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.), sono scelti dall'Ufficio Centrale (U.C.) tra i soggetti proposti dagli allevatori.

Nella scelta dei soggetti da sottoporre a prova l'U. C. tiene conto di requisiti sanitari, genetici e attitudinali, secondo i principi stabiliti dalla C.T.C..

Art. 6

L'ingresso nel Centro genetico è previsto per l'inizio dell'autunno di ogni anno.

Una volta individuati i soggetti devono essere introdotti nel Centro contemporaneamente.

L'età di ingresso in stazione è compresa tra un minimo di 36 ed un massimo di 47 mesi.

Di norma non dovranno essere accettati per ogni anno più di tre figli per stallone scelti in ordine di classifica della prova del salto scosso ai tre anni.

Art. 7

I soggetti all'ingresso devono essere:

- a) clinicamente sani;
- b) sottoposti, negli allevamenti di origine, a tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla legislazione vigente e dalle norme fissate dall'U. C.;
- c) in possesso di altri eventuali requisiti previsti dalla C.T.C..

Art. 8

Durante la permanenza in stazione sono previste le seguenti fasi:

- I. Addestramento;
- II. Esame finale.

Fase I: addestramento

I soggetti al loro ingresso, vengono alloggiati in appositi boxes nei quali permangono per un periodo di almeno 70 giorni. In questa fase viene data una prima valutazione sia per i caratteri morfo-funzionali che per alcuni aspetti strettamente connessi alla predisposizione a patologie ed alla medicina sportiva.

Durante i primi 30 giorni saranno allontanati i soggetti che presentano:

- anomalie genetiche;
- caratteristiche funzionali e sanitarie che ritardano o bloccano la progressione dell'addestramento.

Durante il periodo di addestramento i cavalli sono alimentati ad un livello nutritivo adeguato al peso di ciascuno e sono trattati in modo uniforme.

Durante la permanenza nel Centro Genetico si effettuano i seguenti rilievi:

- valutazioni funzionali sul salto in libertà e montato e sul lavoro in piano;
- prove sanitarie, fisiologiche e funzionali.

Fase II: esame finale

La fase II (esame finale) è una valutazione strettamente funzionale durante la quale i soggetti vengono sottoposti alle seguenti prove:

- a) lavoro in piano alle tre andature;
- b) lavoro in ostacoli.

La valutazione dei soggetti viene effettuata "in cieco" ed in modo indipendente dai cavalieri designati dall'U.C. presi da un elenco approvato dalla C.T.C..

Tutti i soggetti devono essere montati da almeno due cavalieri.

La C.T.C. potrà determinare ulteriori prove di valutazione.

Art. 9

I risultati della I e della II fase costituiscono gli elementi che concorrono alla valutazione genetica degli stalloni. I dati vengono elaborati mediante modelli statistici miranti a rimuovere gli effetti dei fattori ambientali.

I soggetti arrivati alla fine della prova vengono ordinati sulla base di un indice globale di selezione costituito dai risultati ottenuti da ciascun soggetto nelle diverse prove e ponderati sulla base di principi stabiliti dalla C.T.C..

Verranno approvati stalloni i soggetti che abbiano riportato, al termine del Performance Test, almeno un indice complessivo di 600 punti, per un numero massimo di 15.

Il proprietario di uno stallone approvato nella prova è tenuto a garantire una adeguata distribuzione del seme in favore di fattrici iscritte al libro genealogico. Pertanto, perdono la qualifica di stalloni, e vengono riassegnati al registro supplementare puledri, i soggetti che non abbiano prodotto con i loro primi 2 anni di monta, almeno 1 puledro iscritto alla III Sezione del libro genealogico del cavallo da Sella italiano, entro il 31 dicembre dell'anno di nascita.

Gli stalloni approvati nelle prove in stazione già concluse alla data di emanazione del presente disciplinare e ancora privi di progenie iscritta al libro genealogico sono equiparati, ai fini del mantenimento della loro qualifica di riproduttori, agli stalloni approvati nel 2004.

Art. 10

Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'U.N.I.R.E., previo conforme parere della C.T.C., devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della C.T.C.. Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

VISTO SI APPROVA

Il Direttore Generale

NORME TECNICHE RIGUARDANTI L'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DEL CAVALLO DA SELLA ITALIANO

Art. 1

Fatte salve tutte le disposizioni legislative, le presenti norme disciplinano, sotto il profilo zootecnico, l'inseminazione artificiale (I.A.) relativamente a quanto previsto per la iscrizione al libro genealogico del Cavallo da sella italiano.

Art. 2

Per la inseminazione artificiale possono essere ammessi stalloni iscritti al Registro ordinario fattrici e stalloni del libro genealogico del Cavallo da sella italiano in possesso della valutazione genetica. Sono ammessi alla inseminazione artificiale gli Stalloni già iscritti ai Registri ordinario e supplementare Fattrici e Stalloni in possesso dei requisiti di cui all'allegato A".

Art. 3

Il materiale seminale estero deve provenire da soggetti già adibiti alla produzione di seme congelato o refrigerato utilizzato per la I.A. nel paese di origine, a seguito di valutazione genetica.

Gli stalloni residenti all'estero ed iscritti ad uno dei libri genealogici esteri devono possedere un indice genetico compreso nel miglior 10% oppure apparire nel 10% superiore della valutazione genetica di campo o del performance-test organizzato dal libro genealogico di appartenenza.

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale del libro genealogico (C.T.C.) può definire annualmente il numero massimo di fattrici da assegnare ad ogni stallone.

Art. 5

L'Ufficio centrale del libro genealogico (U.C.) provvede a:

- verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- presentare alla C.T.C. gli eventuali casi dubbi;
- prendere in carico copia del certificato genealogico degli stalloni esteri;
- costituire ed aggiornare l'elenco degli stalloni italiani ed esteri autorizzati alla I.A.;
- provvedere ad effettuare, per i prodotti nati a seguito di I.A., tutte le operazioni inerenti le prove di accertamento dell'ascendenza mediante il prelievo e l'analisi di campioni biologici secondo i metodi approvati dalla C.T.C..

Art. 6

La C.T.C., in via del tutto eccezionale, può autorizzare l'impiego di un limitato e definito numero di dosi di materiale seminale di stalloni iscritti nei libri genealogici di paesi membri della U.E., nonché di paesi terzi e che, pur non avendo i requisiti di cui all'allegato A, presentino caratteristiche ritenute utili alla selezione del Cavallo da sella italiano. Per tale autorizzazione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti della C.T.C..

Art. 7

I requisiti previsti all'allegato A restano in vigore in via transitoria, fino all'attuazione del pertinente schema di selezione deliberato dalla C.T.C. per ciascuna sezione.

Art. 8

Le modifiche alle presenti norme tecniche di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'U.N.I.R.E., previo conforme parere della C.T.C., devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della C.T.C.. Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI STALLONI ALLA INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

1. Stalloni della I Sezione Disciplinare libro genealogico (Cavallo Arabo):

essere qualificato nei primi 5 posti di almeno 2 gare internazionali di endurance, oppure vincitore o piazzato di almeno una corsa classica nazionale od internazionale, oppure padre di un vincitore delle citate gare o corse, oppure esser qualificato tra i primi 3 posti in più di uno show internazionale cat. B o C

2. Stalloni della II Sezione Disciplinare libro genealogico (Cavallo Anglo-Arabo):

sino all'attuazione delle valutazioni genetiche sono temporaneamente abilitati alla inseminazione artificiale tutti gli stalloni iscritti al Registro ordinario stalloni e Fattrici. Nella II Sezione possono inoltre operare in inseminazione artificiale gli stalloni Puro sangue inglese iscritti al Repertorio stalloni, nonché gli stalloni della Sezione I abilitati alla inseminazione artificiale.

3. Stalloni della III sezione Disciplinare libro genealogico (Cavallo da sella italiano):

Sono abilitati alla inseminazione artificiale:

- 1) Gli stalloni della III Sezione nati fino al 1994, iscritti nei registri stalloni e fattrici, che abbiano almeno 3 prodotti iscritti, nati fino all'anno 2001;
- 2) Gli stalloni della III Sezione iscritti nei Registri stalloni e fattrici fino all'anno 1997, provenienti da libri genealogici esteri riconosciuti che abbiano almeno tre prodotti iscritti nati fino all'anno 2001;
- 3) Gli stalloni della III Sezione iscritti nei registri stalloni e fattrici, provenienti da libri genealogici esteri riconosciuti in possesso di Indice Genetico compreso nel miglior 10% o che appaiano nel 10% superiore della valutazione genetica di campo o del Performance Test, organizzato dal libro genealogico di appartenenza;
- 4) Gli stalloni della III Sezione iscritti a seguito del superamento delle prove del Performance Test U.N.I.R.E.;
- 5) Gli Stalloni Maremmani nati fino al 1995, che sono stati approvati con il Performance Test dall'A.N.A.M. e quelli che sono stati approvati con il Performance Test dall'U.N.I.R.E.;
- 6) Gli Stalloni Maremmani, nati prima del 1990, che abbiano almeno tre prodotti iscritti alla III Sezione del libro genealogico del cavallo da Sella italiano nati fino al 2001.

Nella III Sezione possono inoltre operare in inseminazione artificiale gli stalloni Puro sangue inglese iscritti al pertinente libro genealogico ed iscritti con requisiti di iscrivibilità al Repertorio stalloni, nonché gli stalloni della Sezione II abilitati alla inseminazione artificiale.

Con delibera della C.T.C.del Libro genealogico potranno essere definiti ulteriori criteri per gli stalloni p.s.i. e a.a. da impiatarsi nella III Sezione in inseminazione artificiale.

NORME TECNICHE DI SELEZIONE

Cap. 1 - Standard

Art. 1

I cavalli iscritti a tutte e tre le sezioni del libro genealogico sono di tipo meso-dolicomorfo, hanno altezza al garrese, misurata non prima del 36° mese di età, non inferiore a 156 cm per la II e III sezione, non inferiore a 145 cm per la I sezione.

La rispondenza agli standard del libro genealogico è verificata dall'esperto nominato ai sensi dell'art.16 del disciplinare del libro genealogico, secondo le norme di valutazione morfologica deliberate dalla Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.).

Cap. 2 - Obiettivi di selezione

Art. 2

Ogni sezione del libro genealogico ha i propri obiettivi di selezione:

- Sezione I (Arabo): prove di modello e corse;
- Sezione II (Anglo-arabo): corsa, completo, concorso ippico;
- Sezione III (Sella Italiano): concorso ippico.

Art. 3

Al Registro fattrici e stalloni di cui agli artt. 11 e 12 del disciplinare del libro genealogico vengono iscritti i soggetti con punteggio morfologico non inferiore a 70/100 e/o con valutazione genetica positiva. Gli stalloni provenienti da altro libro genealogico riconosciuto vengono iscritti al Registro supplementare fattrici e stalloni se in possesso dell'indice genetico compreso nel miglior 10% oppure che appaiano nel 10% superiore dalle valutazione genetica di campo o del performance test organizzato dal libro genealogico di appartenenza

Art. 4

I riproduttori maschi e femmine di ciascuna sezione vengono ordinati sulla base di un indice che costituisce la migliore stima del loro valore genetico per gli obiettivi di selezione della sezione di appartenenza.

Tali indici vengono calcolati mediante elaborazione dei risultati ottenuti dai riproduttori e dai loro parenti in competizioni sportive, prove di modello. Le elaborazioni devono tenere conto delle fonti di variabilità note di natura ambientale.

È inoltre possibile prevedere la realizzazione di prove attitudinali in condizioni controllate al fine di misurare prestazioni altrimenti non rilevabili o rilevabili, di norma, ad età più avanzata.

Le procedure di valutazione sono deliberate dalla C.T.C..

Art. 5

Le modifiche alle presenti norme tecniche di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'U.N.I.R.E., previo conforme parere della C.T.C., devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della C.T.C.. Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

Visto: si approva

Direttore Generale Reggente

DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DA SELLA ITALIANO

Art. 1

Le manifestazioni ufficiali del libro genealogico del cavallo da sella italiano sono organizzate dall'Ufficio centrale sotto forma di raduni, rassegne e mostre, riservati a soggetti appartenenti alle tre sezioni del libro genealogico.

Le modalità di partecipazione ed i programmi delle manifestazioni verranno comunicati in tempi utili agli interessati dall'Ufficio centrale o dal comitato organizzatore, a tal fine delegato dall'Ufficio medesimo.

Il calendario manifestazioni dovrà essere comunicato agli allevatori entro il 15 dicembre di ogni anno. Qualsiasi variazioni al programma delle manifestazioni saranno comunicate agli allevatori almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 2

Sono ammessi alle suddette manifestazioni cavalli iscritti in ciascuna sezione del libro genealogico e nei relativi registri:

- . stalloni e fattrici iscritti ai registri ordinari e supplementari;
- . soggetti iscritti al registro supplementare dei puledri;
- . soggetti iscritti al registro della produzione comune.

Art. 3

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno pervenire al Comitato organizzatore almeno 15 gg. prima della manifestazione.

Con la presentazione delle domande di iscrizione l'allevatore accetta senza riserve il presente regolamento delle manifestazioni ufficiali.

Art. 4

I soggetti saranno raggruppati per sezioni nelle seguenti categorie:

- puledri (maschi e femmine) fino a 18 mesi;
- puledre femmine di 18 e 30 mesi;

- puledri maschi di 18 e 30 mesi, solo per la I e II sezione del libro genealogico;
- fattrici fino a 10 anni;
- fattrici oltre i 10 anni;
- stalloni fino a 10 anni;
- stalloni oltre i 10 anni.

Possono essere previste anche le categorie:

- fattrici con redo;
- gruppi omotipici costituiti da almeno 5 soggetti del medesimo sesso figli dello stesso stallone.

Per le fattrici con redo e per i gruppi omotipici il voto finale è dato dalla somma dei voti ottenuti da ciascun soggetto.

Art. 5

Per ogni manifestazione verrà redatto idoneo programma in conformità con il presente disciplinare dal comitato organizzatore previa autorizzazione dell'Ufficio centrale.

Art. 6

I cavalli iscritti alle mostre dovranno essere suddivisi nel catalogo per sezioni e categorie. Il catalogo sarà predisposto dal comitato organizzatore.

I cavalli dovranno mantenere per tutta la durata della manifestazione i numeri di testiera loro assegnati ed esposti anche nei relativi box.

Art. 7

Il comitato organizzatore si dovrà impegnare a stipulare per ogni manifestazione adeguata polizza di assicurazione di responsabilità civile; inoltre dovrà mettere a disposizione personale adeguato, per il regolare svolgimento della stessa.

Art. 8

La valutazione dei cavalli nelle manifestazioni è affidata ad un giudice unico (ispettore o esperto di cui al disciplinare del corpo degli esperti), nominato dall'Ufficio Centrale, sentito il coordinatore degli ispettori.

Il giudizio è inappellabile.

Art. 9

La valutazione deve avvenire in appositi ring sufficientemente ampi e su idoneo terreno disponendo all'uopo apposito triangolo di almeno 12 metri di lato per permettere al giudice esaminatore di valutare la morfologia e le andature dei soggetti presentati.

I soggetti iscritti dovranno essere introdotti nell'ambito della manifestazione con la documentazione sanitaria di legge e presentati a filetto nelle varie passerelle in ottimo stato di condizione fisica, adeguata toelettatura, ammansimento per quanto riguarda i puledri incavezzati e sottomano, nel rispetto dei modi e dei tempi indicati dal comitato organizzatore.

I soggetti dovranno essere presentati da accompagnatori con idoneo abbigliamento.

Art. 10

In occasione delle manifestazioni di cui all'art. 1 per ogni soggetto verrà redatta una scheda di valutazione, come da allegato 1, e con qualifica finale di:

- A) eccellente (85 p. e oltre);
- B) ottimo (da 80 a 84,99 p.);
- C) buono (da 75 a 79,99 p.);
- D) sufficiente (da 70 a 74,99 p.).

Tali schede saranno fornite al comitato organizzatore dall'Ufficio centrale, redatte in triplice copia; di ogni manifestazione verrà redatto apposito verbale in triplice copia (Organizzatore-Ufficio Centrale-Giudice).

Art. 11

Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. Quelle proposte dall'U.N.I.R.E., previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale. Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 gg. dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

Visto si approva

Giuseppe Ambrosio
Direttore Generale reggente



Per copia

*Libro genealogico del
Cavallo da Sella Italiano*

**DISCIPLINARE DEL
CORPO DEGLI ESPERTI DI RAZZA**

Art. 1

L'Ente Nazionale Cavallo Italiano (E.N.C.I. secondo quanto previsto dall'art.6 del Disciplinare del Libro genealogico, istituisce il Corpo degli Esperti di razza, il cui operato è posto sotto il diretto controllo dell'Ufficio Centrale.

Art.2

Il Corpo degli Esperti di razza è formato da:

- Ispettori;
- Esperti.

Gli Ispettori sono convocati dall'Ufficio Centrale prima di ogni rinnovo della Commissione Tecnica Centrale per eleggere il Coordinatore Nazionale del Corpo degli Esperti, che resta in carica tre anni e fa parte della Commissione Tecnica Centrale.

Art. 3

L' idoneità ad Esperto viene conseguita dopo che il candidato ha partecipato ad un corso di qualificazione e successivamente ha superato, con esito favorevole, un esame teorico e pratico. La Commissione esaminatrice per tale esame è composta da tre ispettori, essa è nominata dall'Ufficio Centrale, sentito il parere del Coordinatore Nazionale.

I candidati che hanno superato il corso ed il relativo esame devono effettuare un periodo di tirocinio di almeno due anni affiancati da Ispettori ed Esperti in attività ufficiali del Libro genealogico. Il Coordinatore, valutata l'attività svolta dai candidati durante il tirocinio, propone all'E.N.C.I. la definitiva iscrizione all'Albo degli Esperti.

Art. 4

In occasione dell'elezione del Coordinatore Nazionale gli Ispettori possono individuare, tra gli Esperti iscritti all'Albo da almeno 4 anni, coloro che per l'attività svolta possono essere proposti all'E.N.C.I. per l'iscrizione all'Albo degli Ispettori.

Art. 5

Gli Ispettori e gli Esperti devono partecipare a sessioni di aggiornamento nel corso delle quali verranno anche esposti gli orientamenti tecnici e selettivi maturati.

La mancata presenza a tre sessioni di aggiornamento consecutive comporterà la sospensione dal Corpo degli Esperti.

L'Ufficio Centrale potrà far compiere dagli Ispettori sopralluoghi per la valutazione di cavalli già valutati ai fini del controllo dell'obiettività dell'operato e della congruità con gli indirizzi di selezione posti in atto dall'E.N.C.I.

Art. 6

Gli Albi degli Ispettori e degli Esperti vengono pubblicati annualmente dall'Ufficio Centrale.

Art. 7

Gli Ispettori e gli Esperti devono assicurare la massima disponibilità nell'assolvimento dei compiti tecnici che vengono loro affidati e devono svolgere la loro opera con assoluta riservatezza, serietà ed autorevolezza.

L'Ispettore o l'Esperto può svolgere il suo operato solo su specifica autorizzazione dell'Ufficio Centrale dell'E.N.C.I., anche se si tratta di manifestazioni non riconosciute dal Libro genealogico nazionale o effettuate in Paesi esteri.

L'Ispettore o l'Esperto impossibilitato a recarsi a giudicare manifestazioni per le quali è stato designato deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Centrale.

Art. 8

L'attività di Ispettore e di Esperto è incompatibile con l'appartenenza a cariche elettive in seno all'E.N.C.I. ed all'U.N.I.R.E. Il cumulo comporta *ipso facto* la sospensione dell'attività di campo dell'Ispettore e dell'Esperto per il periodo corrispondente.

Art. 9

Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, nonché quelle proposte dall'E.N.C.I. previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

VISTO: si approva

IL MINISTRO